



TRIBUNALE DI BARI
Sezione I[^] Civile
Il Presidente

visto il ruolo della propria **udienza monocratica** come G.I. del **12/9/2022**;

visto l'art. 7 del D.L. D.L. 23/07/2021 n. 105, che detta misure urgenti in materia di processo civile, il quale stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 221 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020 n. 77, nonché le disposizioni di cui all'art. 23 commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8 bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9 bis, 10 e agli articoli 23 bis commi da 1 a 4 e comma 7, e 24 del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31/12/2021;

rilevato che la normativa emergenziale consente al giudice di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (c.d. trattazione scritta);

rilevato che il rischio epidemiologico è ancora presente, e ciò consiglia di evitare l'affollamento del Palazzo di Giustizia e delle aule di udienza;

visto l'art. 23 co 6° del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176, che consente al giudice nelle udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto di sostituire la comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte di cui all'art. 221 co 4° del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020 n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione depositata almeno 15 giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso nei giudizi di separazione e divorzio e di non volersi conciliare;

rilevato che la norma suddetta può applicarsi analogicamente (per l'*eadem ratio*) anche alle cause di separazione e divorzio giudiziali che le parti intendano consensualizzare o abbiano consensualizzato nelle more;

DISPONE

che le cause fissate nella propria **udienza monocratica**

del 12 settembre 2022 si terranno "in assenza", quindi con udienza solo virtuale, e salva sempre la facoltà delle parti di chiederne il rinvio, secondo quanto di seguito specificato:

- la comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata e avviene con il deposito in telematico di note scritte, per cui è esclusa la comparizione personale e la trattazione orale;
- le modalità attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono le seguenti: congiunta nell'ipotesi in cui le parti si accordino per depositare un'unica nota di comparizione scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse ovvero il procedimento di separazione o divorzio sia stato consensualizzato; disgiunta nell'ipotesi in cui le parti non si accordino e decidano di depositare ciascuna la propria nota di comparizione scritta (in tale ipotesi il giudice potrà concedere un nuovo termine per ulteriori note scritte di replica, ove necessario a garantire il contraddittorio sulla specifica questione);
- le note scritte, **sinteticamente redatte**, devono contenere l'indicazione: a) della data dell'udienza; b) del numero del procedimento; c) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; d) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; e) delle istanze e conclusioni di ciascuna parte; f) in caso di consensualizzazione nei giudizi di separazione e divorzio, la dichiarazione di cui all'art. 23 co 6° del D.L. n. 137/2020 innanzi citato;
- le parti provvedono al deposito in telematico delle note, sia disgiunte che congiunte, **sino alle 12:00 di mercoledì 7/9/2022;**
- il mancato deposito della nota scritta entro il termine stabilito equivale alla non comparizione;
- **entro le ore 12:00 di mercoledì 7/9/2022** ciascuna delle parti ha comunque la facoltà di presentare istanza di trattazione orale, da comunicare contestualmente alla controparte; in tal caso l'udienza sarà celebrata "**in presenza**", senza necessità di alcuna formale comunicazione alle parti della suddetta modalità di trattazione da parte della cancelleria del giudice;

SPECIFICA

che verranno trattate in assenza le seguenti cause:

1. 11639/2021;
2. 11734/2021;
3. 11826/2021;
4. 12317/2021;



5.12412/2021;

6.15486/2021;

7.15847/2021;

trattandosi di cause contumaciali da trattare in prima udienza dopo quella presidenziale, eventualmente per la precisazione delle conclusioni ovvero ancora per la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.;

8.9114/2021;

9.9852/2021;

10. 11592/2021;

11. 11606/2021;

12. 14548/2021;

13. 16275/2021;

14. 8/2022;

15. 446/2022;

16. 448/2022;

17. 554/2022;

18. 1101/2022;

trattandosi di cause da trattare in prima udienza dopo quella presidenziale, eventualmente per la precisazione delle conclusioni ovvero per la consensualizzazione della lite, da perfezionare nelle forme di cui all'art. 23 co 6° D.L. n. 137/2020, ovvero ancora per la rinotifica dell'ordinanza presidenziale o la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.;

1.13541/2015;

2.12913/2016;

3.8643/2021;

4.10302/2021;

5.11771/2021;

trattandosi di cause nelle quali risultano già depositate le convenzioni di separazione o divorzio con o senza che vi sia la dichiarazione di cui all'art. 23 co 6° del D.L. n. 137/2020 (che le parti sono invitate a depositare tempestivamente, ove non lo abbiano già fatto, al fine di non comparire personalmente);

1.6894/2019;

2.3964/2021;

3.9084/2021.

fissate per la precisazione delle conclusioni;

1.14953/2020;

2.9203/2021;

fissate per la riserva sulle richieste di prova.

Verranno invece **celebrate in presenza** le seguenti cause:

1.4069/2020, fissata per la comparizione personale delle parti al fine di tentare il bonario componimento della lite ovvero, in mancanza, per l'interrogatorio formale delle parti, alle ore 9,15 precise;

2.11495-1/2021, fissata per la trattazione del sub



- procedimento ex art. 156 co 6° C.C., alle ore 9,30 precise;
3. 11495/2021, fissata per la comparizione personale delle parti per le loro determinazioni alle ore 9,30 precise;
 4. 7675/2018, fissata per l'esame di tre testi di parte attrice, alle ore 10,00 precise;
 5. 3003/2021, fissata per l'interrogatorio formale del convenuto, alle ore 10,30 precise;
 6. 4212/2021, fissata per l'interrogatorio formale del convenuto, alle ore 10,45;
 7. 1671/2022 V.G, fissata per la comparizione personale delle parti al fine di deliberare la richiesta di adozione di maggiorenne, alle ore 11,00 precise;
 8. 1891/2022 V.G, fissata per la comparizione personale delle parti al fine di deliberare la richiesta di adozione di maggiorenne, alle ore 11,30 precise;
 9. 2818/2022 V.G, fissata per la comparizione personale delle parti al fine di deliberare la richiesta di adozione di maggiorenne, alle ore 11,45 precise;
 10. 4085/2022, fissata per la comparizione personale delle parti dopo l'udienza presidenziale.

MANDA

alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente decreto alle parti costituite, al Presidente del Tribunale F.F., al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione, di inserirlo in ciascun fascicolo processuale e di pubblicarne una copia sul sito Internet del Tribunale di Bari.

Bari, 26/8/2022

Il Presidente
Saverio U. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 26.08.22

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(D.ssa Laura Pierro)